COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 154

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ROSSI PAOLO: Concessione della pensione ai ciechi civili. (*Urgenza*). (711);

JOZZELLI: Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili. (864);

BARBIERI ed altri: Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, per la concessione della pensione ai ciechi civili. (*Urgenza*). (895);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Nuove disposizioni relative all'opera nazionale per i ciechi civili. (*Urgenza*). (1057);

PIERACCINI ed altri: Nuove disposizioni per la concessione della pensione ai ciechi civili. (*Urgenza*). (1224);

PALAZZOLO: Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili. (1659);

CRUCIANI ed altri: Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore dei ciechi civili di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632. (*Urgenza*). (1946) . . . 154

PRESIDENTE 154, 155, 158, 159, 160, 164, 165, 166

ARMAROLI 163

CAPONI 163

PAG.

CARRASSI 155, 158, 160

CONCI ELISABETTA 160

DAL CANTON MARIA PIA 159

DEL VECCHIO GUELFI ADA 162, 163, 164, 167

FERRI 163, 167

GREPPI 156, 164, 167

LATTANZIO, *Relatore per la II Commissione* 154, 163, 167

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167

POLANO 166

SANNICOLÒ 162

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ROMANATO ed altri: Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 di un contributo ordinario di lire 2.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 (*Urgenza*). (1692);

BEI CIUFOLI ADELE ed altri: Concessione di pensione annua ai sordomuti ed ai minorati dell'udito inabili al lavoro. (1954) 167

PRESIDENTE 167, 168

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 168

PATRINI, *Relatore per la VI Commissione* 168

Votazione segreta:

PRESIDENTE 168

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Maxia della VI Commissione è in congedo.

Comunico che i deputati della II Commissione Berloffa, Pucci Ernesto e Rampa sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Pavan, Prearo e Canestrari e che i deputati della VI Commissione Coggiola e Raffaelli sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Caponi e Polano.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo: Concessione della pensione ai ciechi civili (711); Jozzelli: Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili (864); Barbieri ed altri: Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, per la concessione della pensione ai ciechi civili (895); Dal Canton Maria Pia ed altri: Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (1057); Pieraccini ed altri: Nuove disposizioni per la concessione della pensione ai ciechi civili (1224); Palazzolo: Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili (1659); Cruciani ed altri: Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore del ciechi civili di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632 (1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge abbinate, d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo: « Concessione della pensione ai ciechi civili » (*Urgenza*) (711); Jozzelli: « Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili » (864); Barbieri ed altri: « Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, per la concessione della pensione ai ciechi civili » (*Urgenza*) (895); Dal Canton Maria Pia ed altri: « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » (*Urgenza*) (1057); Pieraccini ed altri: « Nuove disposizioni per la concessione della pensione ai ciechi civili » (*Urgenza*) (1224); Palazzolo: « Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili » (1659); Cruciani ed altri: « Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore dei ciechi civili di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632 » (*Urgenza*) (1946).

Mi è stato inviato, nella mia qualità di Presidente della Commissione interni, il seguente telegramma:

« Onorevole Stefano Riccio, Presidente della Commissione interni, Camera dei deputati, Roma. Per il 13 dicembre Santa Lucia giornata nazionale del cieco 70.000 privi di vista italiani attendono con vivissima ansia approvazione da parte della Camera dei deputati proposta di legge concernente pensione ciechi civili. Certi suo tempestivo autorevole interessamento esprimono sentimenti profonda fiducia e fervidamente ringraziano. Firmato professor Paolo Bentivoglio Presidente nazionale Unione italiana ciechi; generale Aramis Ammannato, Vice presidente; dottor Carlo Golisano, segretario generale sede centrale via Quattro Fontane 147 Roma ».

Mi auguro, nel ricambiare i voti più cordiali a tutta la grande famiglia dei ciechi italiani, in questa giornata dedicata alla festività della loro Patrona – ed anche a nome di tutta la Commissione sicuro di interpretarne il pensiero – che oggi si possano concludere i nostri lavori su questi provvedimenti in modo da rispondere alla fiducia ed alle esigenze della famiglia dei ciechi civili italiani.

LATTANZIO, *Relatore per la II Commissione*. Nel periodo intercorso fra la precedente riunione delle nostre Commissioni II (Affari interni) e VI (Finanze e tesoro) e l'attuale seduta, il Comitato ristretto ha lavorato intensamente per determinare nel modo più esatto possibile l'ammontare della spesa che questo provvedimento comporta, così da sodisfare alcune esigenze già impostate nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, ma per le quali non era stata prevista una adeguata e specifica copertura come, ad esempio, nel caso della assistenza sanitaria, prevista nel testo unificato come problema sostanziale ma senza alcun stanziamento determinato.

Si deve dare atto alla sensibilità del Governo e del Sottosegretario onorevole Natali e dei funzionari del suo dicastero che, con assiduo studio, attento lavoro e molta buona volontà sono andati incontro alle esigenze delle categorie interessate.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che le nostre Commissioni riunite avevano, da alcuni mesi, approvato un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a reperire la cifra di lire 600 milioni per i ciechi civili. Era

una cifra molto limitata che non poteva, neanche in parte, sovvenire alle esigenze prospettate dalle categorie; si è dovuto, quindi, facendo il possibile e l'impossibile, cercare di raggiungere una cifra ben più elevata che ammonta, praticamente, a lire 1.900.000.000.

I principî fondamentali su cui si basa questo testo di legge unificato sono stati più volte enunciati: conversione dell'assegno assistenziale in pensione non riversibile, aumento dei massimali soprattutto per la prima e la seconda categoria dei ciechi civili; mantenimento dell'assegno a coloro che sono compresi nella terza categoria.

Avremmo voluto compiere un passo avanti per quanto riguarda il limite dell'ammontare del reddito ma, purtroppo, abbiamo visto che se avessimo largheggiato su questo argomento, saremmo andati molto oltre ai 1.900 milioni di lire che siamo riusciti a reperire per la copertura della spesa prevista da questa proposta di legge.

Credo che, in questo senso, le attese dei ciechi civili, espresse nel telegramma di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura, possano questa mattina essere sollecitamente soddisfatte, rimettendo oggi stesso la presente proposta di legge al Senato per l'approvazione definitiva.

Per quanto riguarda il problema della copertura ritengo doveroso far presente che vi è una difficoltà di carattere tecnico dovuta al fatto che la legge, che doveva provvedere alla copertura della spesa di questo nostro progetto di legge, mediante l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli enti locali, è stata approvata ieri dalla VI Commissione della Camera con un emendamento, per cui torna all'esame del Senato. Dato che anche la presente proposta di legge deve andare al Senato per la definitiva approvazione, nell'articolo che riguarda la copertura della spesa riportiamo il titolo integrale della legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni, in quanto non disponiamo ancora degli estremi tecnici della legge stessa che si possono avere solo a pubblicazione avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Concludo questa mia esposizione rilevando che, ovviamente, non tutte le esigenze sono state accolte, però dobbiamo dire che un notevole passo avanti è stato fatto in rapporto alla precedente situazione. Ricordiamoci che nel 1955 venne fissato un assegno alimentare di 4 mila lire al mese, mentre oggi arriviamo ad una pensione che è di 18 mila lire mensili per i ciechi totali. Ricordiamoci che nella passata legislatura la Camera non fu d'accordo sul principio della pensione mentre, oggi, senza difficoltà, abbiamo accolto il criterio di una pensione non riversibile per i ciechi civili. Restano, indubbiamente, ancora alcune questioni in sospeso, ma potranno essere riprese in esame non appena sarà stato determinato esattamente il numero degli aventi diritto. Infatti, l'impossibilità di conoscere, oggi, quanti siano gli aventi diritto sia nel loro numero totale quanto anche in relazione alle singole categorie cui appartengono, ha posto in seria difficoltà il Governo, il Comitato ristretto ed i Relatori, e questo, in un certo senso, ci rende ancora oggi molto cauti. Sono convinto che, meglio precisato il numero degli aventi diritto, si potranno anche sodisfare altre esigenze dei ciechi civili che, indubbiamente, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Sottosegretario Natali in sede di Comitato ristretto, meritano ogni considerazione.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare l'onorevole Relatore ed il Comitato ristretto che, veramente, hanno bene operato per preparare questo testo unificato e per risolvere il problema della copertura.

CARRASSI. Non ho alcuna difficoltà a riconoscere di non avere fatto – in seno al Comitato ristretto – una grande battaglia per la modifica dell'attuale testo, anche perché ciò compete, in fondo, all'intera Commissione. Credo, però, che lo scopo essenziale che si proponeva il Comitato ristretto, oltre quello di arrivare ad un nuovo testo unificato delle varie proposte presentate, era quello di affrontare le difficoltà insorte relativamente alla copertura della spesa e che determinarono una sospensione dei lavori della Commissione con un ordine del giorno sull'argomento. Questi compiti sono stati assolti anche se, ripeto, fin dall'inizio, non vi è stata unanimità sul testo che viene presentato oggi dal Comitato ristretto soprattutto in relazione ad alcune questioni particolari che vedremo successivamente in sede di esame dei singoli articoli. In fondo noi riteniamo che questo nuovo testo, rispetto alle aspettative insorte nella categoria in questi ultimi tempi, sia ancora notevolmente lontano dalla loro aspirazione. Desidero, ora, sottolineare soltanto i principali punti di differenziazione. Il primo punto, a mio parere, riguarda la struttura dell'organizzazione che si occupa di questo settore assistenziale. Io credo che non possiamo continuare, ad ogni discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a lamentarci periodicamente del pluralismo degli organismi assistenziali, della dispersione di energie e di fondi in ordine

alle molteplici attività assistenziali che vi sono in Italia e, ogni volta, non fare altro che consolidare una serie di organismi settoriali allontandoci sempre più dalla concezione unitaria della organizzazione e dalla politica assistenziale prevista dalla Costituzione.

Il secondo ordine di questioni su cui noi formuliamo delle riserve è dovuto al fatto che, innanzitutto, con questo nuovo testo si attuano alcuni aggravamenti rispetto alla situazione attuale, come l'esclusione dai benefici dei ciechi oggi assegnati alla terza categoria e si istituisce una insufficiente assistenza sanitaria. Questo secondo aspetto, da me sottolineato, è il più preoccupante e quello che dovrebbe far meditare più profondamente perché, anche noi, siamo consenzienti sul criterio di eliminare le eventuali frange di casi non del tutto bisognosi di assistenza, così come siamo d'accordo sul fatto che bisogna dare una congrua e seria assistenza ai ciechi assoluti!

Proprio per questi motivi l'ultima e più sostanziale critica è quella che verte sulla entità delle prestazioni assistenziali ed il mio dissenso ha per oggetto specifico l'emendamento proposto dal Comitato ristretto che riduce - peggiorando le proposte iniziali - la base di reddito su cui si valuta il sussistere o meno di condizioni di bisogno del cieco civile e cioè il diritto all'assistenza.

Mi sono limitato ad indicare queste tre questioni principali che costituiscono il centro delle nostre riserve che svilupperemo, poi in sede di esame dei singoli articoli assieme agli altri punti.

GREPPI. Ho partecipato con la maggior buona volontà possibile ai lavori del Comitato ristretto. Debbo dare atto di una realtà che mi sembra incontestabile: ci siamo dovuti arrendere di fronte ad alcune considerazioni, soprattutto di carattere finanziario che, al momento almeno, non erano superabili. Ho fatto molte riserve durante la discussione in sede di Comitato ristretto e le richiamo qui è le sottolineo. Per quanto riguarda il punto relativo al reddito, cui si riferiva il collega Carrassi, la comunicazione che ci è stata fatta in proposito dal Relatore è stata una doccia fredda!

Dirò, per sintetizzare la mia opinione che rispecchia anche quella del gruppo del partito socialista cui appartengo, che il testo unificato, oggi in discussione, non rappresenta certo l'ideale. D'altra parte, questo lo ha già ammesso anche il Relatore. Credo si possa dire che è più da accettare che da consentire. D'altra parte, ci troviamo in una situazione che, fino ad un certo punto, è impegnativa. Il telegramma letto poco fa dal nostro Presidente ha un significato che non può non essere sottolineato: i ciechi civili oggi sapranno che è stata loro accordata una pensione in sostituzione di un assegno. Si tratta di un progresso di ordine non soltanto amministrativo e giuridico, ma anche morale! Mi associo alle ultime parole del collega onorevole Lattanzio: questo è il massimo che si poteva oggi realizzare. Egli ha fatto una riserva, ed anche ad essa m'associo, cioè che i problemi oggi non risolti possano e debbano essere affrontati successivamente ed integrare, quindi, le misure che ora si sono dovute accettare in senso relativo. Mi auguro che per queste revisioni, per questo perfezionamento della legge noi si possa al più presto ritornare sull'argomento e dare ai problemi di questa categoria una soluzione integrale e definitiva.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Molto opportunamente il Relatore, onorevole Lattanzio, ha voluto ricordare un atto del maggio 1961, cioè l'ordine del giorno votato dalle Commissioni riunite Affari interni e Finanze e tesoro in occasione della discussione e della approvazione di un disegno di legge che stabiliva degli stanziamenti straordinari per l'Opera nazionale ciechi civili. In quella occasione le due Commissioni riunite votarono un ordine del giorno con il quale si chiedeva che il Governo reperisse i fondi adeguati per quanto riguardava le necessità dei sordomuti e dei ciechi civili; i fondi necessari per le esigenze dei sordomuti ammontavano a lire un miliardo, per i ciechi civili a lire 600 milioni.

Dopo la votazione di questo ordine del giorno, la Commissione procedette alla nomina di un Comitato ristretto per l'esame delle varie proposte di legge che erano state presentate. Il Comitato ristretto elaborò un testo unificato dal quale si evinceva che, qualora fossero entrate in vigore tutte le provvidenze proposte, il maggior onere a carico dello Stato sarebbe stato di 6 miliardi di lire.

È chiaro che, in questa situazione, il Governo doveva seriamente riflettere sul problema ed io credo che, pur aderendo e comprendendo le impostazioni, direi proiettate nel futuro, dell'onorevole Lattanzio e dell'onorevole Greppi, sulle quali mi permetterò di tornare di qui a breve, credo non si possa non ritenere che il testo unificato, oggi presentato all'attenzione delle Commissioni riunite, rappresenti un notevole passo in avanti e determini, se pure non completamente, uno

stato di soddisfazione per le categorie dei ciechi civili.

Vorrei, soltanto per brevi cenni, tratteggiare quella che è la situazione dell'Opera nazionale ciechi civili, ed in questo particolare settore della vita del nostro paese credo che ognuno di noi senta dentro di sé l'impegno profondo di tener presente delle esigenze che sono soprattutto le esigenze di coloro che, privi della vista, versano in condizioni di indigenza o di bisogno! È per questo che vennero varati i precedenti provvedimenti ed è per queste esigenze che è stato presentato l'attuale progetto di legge.

Ma noi non possiamo non ricordare – e si tratta di cose apparse nei notiziari dei giornali – le discussioni parlamentari; non possiamo non rammentare che il primitivo stanziamento per l'Opera nazionale ciechi civili, era, in relazione ai dati forniti dalle categorie interessate, di lire 4.000.000.000 e che, in prosieguo di tempo, si è giunti ai 10 miliardi di lire e la individuazione di questa enorme lievitazione della spesa è dovuta anche ai controlli sanitari.

L'attuale schema, quindi, non è negativo; è positivo. Noi sappiamo che godono delle provvidenze riservate ai ciechi civili anche persone che, forse, non hanno tutti i requisiti fisici necessari ed allora, il primo problema al quale occorre rispondere, è il seguente: d'accordo, occorre dare ai ciechi civili un trattamento sostanziale anche a dimostrazione dell'opera di solidarietà che la società compie nei loro riguardi, ma dobbiamo pure, ad un certo punto, tener presente la patente ingiustizia che molte volte può aver luogo e che è dimostrata in gran parte dalla enorme lievitazione del numero degli assistibili, che non possiedono quei requisiti obbiettivi richiesti dalle norme in vigore.

Il presente testo unificato rappresenta un notevole sforzo ed un notevole passo in avanti perché stabilisce un primo criterio, quello della pensione ai ciechi civili, il problema cioè sul quale le categorie interessate hanno da tempo richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo.

È un problema sul quale si potrebbe anche discutere, ma con l'attuale testo unificato si sancisce una notevole conquista di carattere sociale ed altra notevole conquista è il principio dell'assistenza sanitaria. L'onorevole Relatore, nella sua corretta esposizione, ha posto in evidenza l'opera di collaborazione che, su questo punto, è stata data dal Governo che ha voluto che l'assistenza sanitaria per i ciechi civili non rimanesse una semplice enunciazione di principio ma venisse strutturata ed adeguatamente finanziata proprio a testimoniare che noi non desideriamo limitarci esclusivamente a petizioni di principio ma vogliamo compiere concreti passi proprio per l'attuazione di questi principî. E sempre con questo nuovo testo si è fatto un notevole passo in avanti per un miglioramento di quelle che sono le pensioni dei ciechi civili della prima e della seconda categoria.

Qualora, poi, si esamini il provvedimento nel suo complesso, si vede, onorevoli colleghi, che di fronte ad una richiesta di copertura per una cifra di lire 600.000.000, abbiamo, oggi, un provvedimento che comporta un maggior onere di lire 1.900.000.000.

Direi che soltanto il raffronto fra queste due cifre, l'una chiesta dalle Commissioni riunite nel maggio del 1961 e l'altra, la cifra stanziata con il presente provvedimento, dimostra il notevole passo in avanti che si è compiuto.

Concordo sia con l'onorevole Relatore sia con l'onorevole Greppi, e mi faccio eco delle loro idee, che possono venire prospettati altri obiettivi e non ho qui difficoltà a ripetere quanto ebbi l'onore di dire in Comitato ristretto che, per noi, è essenziale stabilire un principio. La solidarietà nazionale deve manifestarsi nei confronti di chi ne ha veramente bisogno e di chi ne ha diritto; credo che su questi cardini si basi lo strumento legislativo che stiamo esaminando e penso si possa immediatamente porre allo studio un nuovo strumento che permetta, in un vicino domani, di poter aumentare ancora le provvidenze per i ciechi assoluti così da portarle ad un *plafond* che sia veramente di garanzia e di sicurezza.

Tutto questo, però, sarà possibile attuare se noi, attraverso questi strumenti legislativi, riconfermeremo che le provvidenze per i ciechi civili sono provvidenze che devono andare a coloro che realmente versano in stato di bisogno, ed effettivamente sono nella impossibilità, per la infermità che li attanaglia, di avere altri redditi. Su questo piano ritengo che gli onorevoli componenti della Commissione siano d'accordo. È un piano di collaborazione fra il Parlamento, il Governo e le categorie interessate, ed io personalmente, non appena sono stato investito della questione, ho desiderato che vi fossero rapporti personali fra i Relatori, il Governo ed anche le categorie interessate, in modo che queste ultime potessero esprimere i loro sug-

gerimenti ed esternare le loro proposte. Se con l'approvazione del testo in esame ci metteremo su questa strada, sono convinto che non soltanto avremo compiuto un notevole passo in avanti, ma che avremo anche posto le premesse perché questo settore – in un prossimo domani – possa sentire ancor più viva e operante la forza della solidarietà della intera collettività nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:

a) alla concessione della pensione non reversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;

b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;

c) a promuovere iniziative aventi per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti; a tal fine essa studia – in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate – le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;

d) a curare, su basi mutualistiche, e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un Ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazione sanitaria da parte di altri enti;

e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato ».

CARRASSI. Ho due emendamenti da proporre all'articolo 1, e chiedo mi sia consentito di illustrarli insieme con un altro emendamento che interessa l'articolo 2, dato che si tratta della stessa materia ripartita in due articoli.

Io credo che tutti, parlando in questa sede, si rendano conto di essere, innanzitutto, dei legislatori e non soltanto dei sindacalisti, per cui il nostro compito non è quello di tener conto, in una data misura, delle richieste avanzate dalle varie categorie e di combinarle con le possibilità o disponibilità finanziarie dello Stato. Questo compito è indubbiamente molto importante, ma non è il solo. Noi dobbiamo avere delle cose una visione molto più ampia e generale.

Ora, l'articolo 1, e quelli immediatamente successivi, del testo predisposto dal Comitato ristretto, precisano alcuni punti relativi alla struttura degli organi assistenziali, cioè dell'Opera nazionale ciechi civili, dei suoi compiti e dalla sua organizzazione interna. Ci rendiamo benissimo conto che, allo stato attuale delle cose, su questi punti non si può far di meglio, e siamo certi che l'Opera dei ciechi civili, precisati i suoi compiti con la legge in esame, debba assolvere alle funzioni qui previste. Di ciò siamo tanto convinti che abbiamo, fra l'altro, rinunciato ad una primitiva idea che albergava in qualcuno di noi, cioè quella di rinviare la discussione della proposta di legge all'Assemblea dato che, malgrado le osservazioni che faremo, un passo in avanti può, tuttavia, essere già registrato. Però non intendo non soffermarmi sulla quastione cui accennavo prima e, cioè, che continuamente, in questo Parlamento, abbiamo denunciato il prevalere nel campo assistenziale, che dovrebbe essere riservato allo Stato, di una serie di organismi differenziati, particolari, diversi che, in fondo, determinano una dispersione di energie e di mezzi: conseguentemente non possiamo non considerare la strutturazione che noi diamo oggi all'Opera nazionale ciechi civili se non come un fatto transitorio. Ribadiamo il nostro concetto che, per quel che riguarda – in genere – tutte le attività assistenziali, queste competono allo Stato ed alle regioni, a norma degli articoli 38 e 117 della Costituzione, Riteniamo, pertanto, che debba essere fissato un termine di durata a una struttura assistenziale come l'Opera ciechi civili, nata di recente e che sottrae allo Stato, alle regioni ed ai comuni i loro compiti primari il che dovrà cessare di fatto al momento in cui saranno istituiti i Consigli regionali. Per questi motivi noi preferiremmo che l'articolo 1 fosse strutturato diversamente, e si cominciasse con il precisare, innanzitutto, i compiti assistenziali e, poi, gli organismi incaricati di assolverli.

Proponiamo, pertanto, il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« L'assistenza ai ciechi civili consiste:

a) nella concessione delle pensione, di cui al successivo articolo 7;

b) nelle attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;

c) nelle iniziative aventi per scopo l'avviamento al lavoro dei non vedenti;

d) nel provvedere, su basi mutualistiche, all'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti, e nel promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

L'assistenza ai ciechi civili è compito dello Stato e delle regioni a norma degli articoli 38 e 117 della Costituzione della Repubblica.

Lo Stato esercita i relativi servizi assistenziali nelle forme decentrate previste dall'articolo 5 della Costituzione stessa ».

Il secondo comma di questo articolo dovrebbe stabilire, in relazione a quanto dicevo prima, che l'assistenza ai ciechi civili spetta allo Stato ed alle regioni a norma degli articoli 38 e 117 della Costituzione. Secondo noi per meglio definire i compiti immediati sarebbe preferibile scindere l'articolo 1 in due parti e l'articolo 1-*bis* dovrebbe essere così formulato:

« Ai compiti di cui al precedente articolo 1 provvede, fino a sei mesi dopo le elezioni dei primi consigli regionali, l'Opera nazionale ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, a norma degli articoli seguenti. Entro tale termine è disposto con legge dello Stato il trasferimento dei compiti suddetti al Ministero competente ed alle regioni ».

Dopo questo primo comma si possono aggiungere gli ultimi tre commi dell'articolo 1 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e cioè da: « L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica... », fino alla fine.

In sostanza, con questa diversa formulazione si fa semplicemente una affermazione di principio, che non intacca affatto la immediata operatività del lavoro dell'Opera nazionale ciechi civili, però al tempo stesso fissa una transitorietà di questa struttura.

Non ci si venga adesso a dire che la questione delle regioni è *sub judice*. Noi, con questa formulazione, non facciamo né una legge cornice né altra cosa del genere. Fissiamo soltanto un termine, individuandolo nel momento in cui saranno istituiti i Consigli regionali, salvo quanto il legislatore disporrà successivamente.

Abbiamo anche dei precedenti sotto questo punto di vista. I colleghi della Commissione affari interni ricordano certamente che alcuni anni fa, quando era Ministro dell'interno l'onorevole Tambroni, venne presentata una proposta di legge per la riforma della legge provinciale e comunale che, molto più di quanto non facciamo adesso, addirittura strutturava il funzionamento degli organismi regionali, cosa che noi non ci sogniamo nemmeno di proporre in questo momento. Oggi intendiamo, soltanto, con questa nuova formulazione dell'articolo 1, fissare la provvisorietà delle attribuzioni che stiamo dando alla Opera ciechi civili, senza pregiudicare quanto, successivamente, potrà essere fatto in sede di attuazione dell'Ente regione.

DAL CANTON MARIA PIA. Non posso che meravigliarmi nel sentire che una questione tanto importante, come quella sollevata, solo ora, dai colleghi dell'estrema sinistra, non sia stata neppure lontanamente vagliata dal Comitato ristretto! Infatti, una proposta, che potrebbe tra l'altro limitare la vita dell'Opera, era una questione da esaminare, prima di tutto, nell'ambito del Comitato ristretto!

Comunque, in questo momento, dopo tanta attesa da parte della categoria dei ciechi civili e dopo tanti sforzi da parte del Governo per trovare la somma necessaria alla copertura della spesa, che si venga fuori al momento di concludere, qui in Commissione, con queste nuove proposte, mai prima espresse, sembra a me – mi scusi l'onorevole Carrassi la franchezza! – una manovra quanto meno ostruzionistica!

Se questi orientamenti fossero stati dibattuti qualche tempo fa, lo si sarebbe anche potuto capire; ma, proprio adesso che stiamo per varare questa proposta di legge, significa non volerla far passare, con tutte le conseguenze che ne derivano. Significa far attendere ancora tutti coloro che sperano, che aspettano da mesi e mesi questo provvedimento e che sono ben contenti di quanto abbiamo fatto.

La prego, quindi, signor Presidente, di voler porre ai voti l'emendamento e vedremo poi quello che succede!

PRESIDENTE. Con il suo emendamento, onorevole Carrassi, ella sostanzialmente pone una questione che dovrebbe essere sottoposta

alla Commissione affari costituzionali per il parere. Infatti, a parte la discussione che può essere fatta qui, se cioè il diritto alla assistenza debba essere soddisfatto dallo Stato soltanto o dallo Stato e dalle regioni alternativamente, ella, ponendo questo problema, mette le nostre due Commissioni in condizione di dover sospendere il prosieguo dei lavori per rimettere i suoi emendamenti per il parere alla Commissione affari costituzionali!

Ma, forse ella, dopo aver affermato il principio, ha intenzione di presentare, in un secondo tempo, una nuova apposita proposta di legge?

La inviterei, comunque, a voler riflettere e, possibilmente, scegliere quest'ultima via, onde permettere alle nostre Commissioni di portare avanti, e possibilmente concludere, l'esame di questo progetto di legge.

CARRASSI. Desidero innanzitutto chiarire, respingendo l'affermazione della collega onorevole Dal Canton Maria Pia, che il nostro atteggiamento abbia, neppure lontanamente, un qualsiasi scopo ostruzionistico o dilatorio! Qualora fosse nelle nostre intenzioni, non già di esprimere critiche o riserve su questo testo in esame, ma addirittura di sviluppare una drastica opposizione, rimettendo la discussione del disegno di legge all'Assemblea!

Noi non abbiamo affatto una simile intenzione. Tuttavia, se ora assumiamo questo atteggiamento – e dico subito che non voteremo a favore, ma neppure contro questa legge! – ciò deriva dal fatto che dobbiamo muovere delle critiche che sono, poi, quelle che abbiamo già formulato, che qui confermiamo, e che continueremo a ribadire.

Ora io nego, innanzitutto, che quanto ho detto sia caduto qui, stamane, dal cielo, perché la stessa onorevole Conci Elisabetta ricorderà come, a conclusione dei lavori del Comitato ristretto, io abbia illustrato nelle sue linee essenziali questi miei concetti.

CONCI ELISABETTA. Vi siete riservati, è vero.

CARRASSI. In secondo luogo, contesto la tesi sostenuta dall'onorevole Presidente!

Infatti, in tema di assistenza non vi sono equivoci in materia costituzionale: alla regione sono affidati – in chiare lettere – compiti addirittura legislativi, il che presuppone competenza amministrativa. E, d'altra parte, noi non abbiamo formulato delle norme per regolamentare l'attività delle regioni in campo assistenziale; noi ci limitiamo a dire che questo compito affidato all'Opera nazionale ciechi civili avrà termine quando...

PRESIDENTE. Ma scusi! Ella dice: l'assistenza ai ciechi civili è compito dello Stato! Ella formula, cioè, un articolo che incide su quella che è materia della Costituzione! Come faccio io a non rimettere alla Commissione affari costituzionali per il parere un emendamento che contiene una simile affermazione di principio?

CARRASSI. Noi non vogliamo dilazionare le cose. Però, è inutile che qui la maggioranza cerchi, ora, di scaricare la responsabilità del fatto che questa discussione è stata sospesa alla vigilia delle vacanze estive, che è passato tutto questo tempo e che ci troviamo ad una settimana dalle vacanze natalizie con l'acqua alla gola e, in tutto questo tempo...

PRESIDENTE. In tutto questo tempo!... Dia onore a lei stesso che ha fatto parte del Comitato ristretto!

CARRASSI. Io desidero insistere sul fatto che i motivi della fretta non possono essere volti contro la nostra proposta...

PRESIDENTE. Non esiste la fretta! Io le chiedo, e lo faccio come Presidente responsabile delle Commissioni qui riunite in questo momento, se insista o meno nel mantenere l'emendamento, in quanto, se insiste, dovrò rimettere la questione per il parere alla Commissione affari costituzionali!

CARRASSI. Va bene, prendo atto della sua posizione e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio perché, così, ci dà la possibilità di procedere!

Ella si riserva di presentare in altra sede i concetti contenuti nell'emendamento ritirato?

CARRASSI. Naturalmente! Io esprimo, comunque, il mio parere contrario al fatto che su questo mio emendamento fosse necessario il parere della Commissione affari costituzionali che, per altro, non può avere compiti sovrani che sono nostri e di tutti quanti.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del testo unificato e non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 1.

« L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:

a) alla concessione della pensione non reversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;

b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orien-

tamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;

c) a promuovere iniziative aventi per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti; a tal fine essa studia – in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate – le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;

d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;

e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 2.

« L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

I Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro dell'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 3.

« Il Consiglio di amministrazione:

1°) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;

2°) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;

3°) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;

4°) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;

5°) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;

6°) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;

7°) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

Le delibere di cui ai numeri 4°) e 5°) devono essere approvate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 4.

« Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.

In casi di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1°) e 3°) dell'articolo 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 5.

« La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati del Ministero del tesoro;

b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;

c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e dura in carica quattro anni ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 6.

« L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.

L'organizzazione periferica è costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.

Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

« Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno ».

La onorevole De Vecchio Guelfi Ada ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 7 sostituire le parole*: qualora versi in stato di bisogno, *con le parole*: qualora goda di un reddito inferiore all'imponibile della complementare ».

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Questo emendamento è stato già illustrato in sede di discussione generale e noi oggi insistiamo ancora di più su tale modifica dato che il reddito rimane fissato in lire 15 mila.

Desidererei anche sapere se rimanga in vigore il vecchio regolamento perché il reddito di lire 15 mila è stato fissato nel regolamento di esecuzione della vecchia legge mentre nell'articolo 7 si ha una nuova dizione che, parlando soltanto di « stato di bisogno », senza specificare alcuna cifra, è molto più lata.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema del regolamento dovrà essere approfondito e sotto aspetti generali e sotto aspetti particolari. Per quanto riguarda gli aspetti particolari, per esempio, la dizione « stato di bisogno » fa riferimento al regolamento; per quello, poi, che può riguardare altri problemi specifici e particolari che possono sorgere in connessione all'approvazione del presente provvedimento, è logico che l'attuale regolamento dovrà essere adeguato agli scopi ed intendimenti di questa nuova legge.

SANNICOLÒ. Si potrebbe fare esplicito richiamo, in questo stesso articolo, all'articolo 15 del regolamento, lettera *d*).

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Quanto ho domandato in precedenza era solo per sollevarmi dal dubbio che, in pratica, non si vada al di sotto delle 15 mila lire. Ritorniamo, ora, alla nostra eccezione di principio: chiediamo che sia fatto riferimento alla complementare quale unico modo di accertamento del reddito per i cittadini italiani e che non vi siano due modi di accertamento: per i ciechi quello del maresciallo dei carabinieri. Il riferimento al regolamento non ha, per me, un grande interesse in quanto ritengo che non si andrà mai al di sotto delle lire 15 mila, almeno credo, altrimenti non daremmo la pensione ad alcuno.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo opportuno, ai fini di una buona tecnica legislativa, inserire in una legge un richiamo ad un regolamento. È comunque chiaro, e rimane agli atti, che il limite fissato nell'attuale regolamento non sarà ulteriormente abbassato. Infatti, i conti che abbiamo fatto in relazione alla possibilità di aumentare il limite del reddito a lire 20.000 re-

gistravano un onere maggiore di lire 2 miliardi 300.000.000 ed è quindi chiaro che il limite di lire 15.000 rimane invariato.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Insisto sulla votazione dell'emendamento da me proposto.

FERRI. Ricordo che nell'accertamento del reddito, in nessun caso va tenuto conto delle pensioni di guerra; anche in questo caso, se in una famiglia vi sia una pensione di guerra, non si deve tenerne conto nell'accertamento del reddito.

Mi riservo, al riguardo, di presentare un ordine del giorno.

LATTANZIO, *Relatore per la II Commissione*. Sono contrario all'emendamento ed i motivi sono più che intuibili. Se aumentiamo il limite del reddito la spesa complessiva sarà maggiore e non disporremo più della necessaria copertura.

CAPONI. Desidero richiamare gli onorevoli colleghi su dei fatti concreti poiché ritengo che ognuno di noi sia stato sollecitato da ciechi civili per ottenere l'assegno nella speranza che il testo unificato, ora in discussione, comporti un allargamento nei criteri di concessione e l'emendamento proposto dalla collega Del Vecchio Guelfi Ada risponde proprio a questo criterio.

La regione nella quale io vivo, è una regione di mezzadri che, prima, hanno avuto l'assegno e poi è stato loro tolto. Considerate, onorevoli colleghi, lo stato d'animo in cui vivono i ciechi che, per il loro mantenimento dipendono completamente dagli altri, che gravano sul lavoro di quelli che li tengono in casa, dànno loro da mangiare, sovvenendo ai loro bisogni, ma in quali condizioni! Se, invece, avessero questa pensione, godrebbero di un maggiore conforto, di una più tranquilla sicurezza.

Si tratta di casi che debbono essere considerati e valutati nel loro valore umano.

E quel che vale per i mezzadri, vale anche per i coltivatori diretti che, come i mezzadri, sono considerati persone che non rientrano fra quelle in stato di bisogno. Sono tanti i casi che potrei citare e tra gli altri quello di un manovale delle ferrovie che ha preso con sé il babbo cieco perché a quel poveretto non compete l'assegno. Bisogna mettersi nella posizione di questi ciechi che vivono del pane degli altri ed allora si vedrà quale è la ragione dell'emendamento proposto.

ARMAROLI. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Caponi e posso dire che nelle zone agricole, più depresse dal punto di vista economico, la situazione del cieco rappresenta una gravissima umiliazione. Per un cieco trovare un lavoro, avere un piccolo assegno e sentire la solidarietà dell'ambiente in cui vive dà un certo sollievo. Essere più elastici nei criteri di accertamento dei vari gradi di cecità significa umanizzare i rapporti. Mi associo all'emendamento proposto dalla collega Del Vecchio Guelfi Ada perché lo considero un atto di umanità.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso accettare quanto detto dall'onorevole Caponi perché, in tal modo, la legge verrebbe minata alla base.

Il problema non è di dare ad ogni cieco civile un assegno semplicemente perché si tratta di un cieco civile. La solidarietà dello Stato si manifesta per quei ciechi civili che non hanno la possibilità di vivere di rendita o di guadagnare con il proprio lavoro quanto è necessario al loro sostentamento. Noi non possiamo né legiferare sul caso particolare, né adottare il criterio psicologico della situazione di inferiorità nella quale viene a trovarsi il cieco che è costretto a vivere a carico della propria famiglia benestante. Se così facessimo snatureremmo completamente quello che è il concetto della legge. Torno a ripetere, ancora una volta che, qualora le due Commissioni, qui riunite, accettassero emendamenti che comportano allargamento delle provvidenze senza conoscerne i limiti e gli oneri verremmo indirettamente a danneggiare proprio coloro che più hanno bisogno. Se, oggi, stiamo compiendo uno sforzo per portare a 18 mila lire mensili la pensione per ciechi civili totali ciò deriva dal fatto che sulla precedente legge hanno gravato degli oneri notevolissimi; c'è stata una rilevante lievitazione della spesa, e siamo convinti, come ne siete convinti voi e come ne sono convinte anche le categorie interessate, che oggi godono delle provvidenze soprattutto persone che sono, sì, ciechi, ma che non avrebbero diritto. Ecco, dunque, il motivo per il quale desideriamo che questa nuova legge rappresenti un passo in avanti proprio nei confronti di coloro che realmente ne hanno diritto, in modo che, partiti da queste premesse, domani si possano studiare ulteriori provvidenze. E quanto alla preoccupazione della reazione negativa che può verificarsi quando un assegno prima viene concesso poi ritirato, la onorevole Del Vecchio Guelfi Ada potrà darmi atto che, proprio in relazione a questa preoccupazione, abbiamo stabilito la decorrenza dei miglioramenti dal primo giorno del mese di entrata in vigore di questa nuova legge, subordinando, però, l'entrata in vigore dei miglioramenti stessi al-

l'accertamento del pieno diritto di ogni singolo interessato.

Questa legge è strutturata non solo con criteri obiettivi, ma anche con criteri soggettivi, in quanto il legislatore si è posto dal punto di vista delle stesse categorie interessate.

PRESIDENTE. Potremmo, allora, passare alla votazione dell'emendamento Del Vecchio Guelfi Ada ed altri, cui hanno dichiarato di essere contrari sia il Relatore per la II Commissione sia il Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro subito che, qualora passasse questo emendamento, il problema si riproporrebbe nei termini drammatici in cui si è posto in questi mesi. Ci troveremmo di fronte ad un maggior onere che, certamente, sarà superiore ai 3 miliardi di lire.

GREPPI. La ispirazione dell'emendamento è certamente buona. Non possiamo, però, non tener conto delle assicurazioni così formali e così precise dell'onorevole Sottosegretario Natali. Di fronte a questa situazione il mio gruppo dichiara di astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Del Vecchio Guelfi Ada ed altri:

« *All'articolo 7, sostituire le parole*: qualora versi in stato di bisogno », *con le parole*: qualora goda di un reddito inferiore all'imponibile della complementare ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 7.

« Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

« Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere del compimento del 18° anno di età ».

Gli onorevoli Del Vecchio Guelfi Ada ed altri, hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 8, sostituire le parole*: ad un ventesimo, *con le parole*: ad un decimo ».

La onorevole Del Vecchio Guelfi Ada ha facoltà di illustrarlo.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Lo avevamo già illustrato nella precedente riunione delle nostre Commissioni ed abbiamo insistito in sede di Comitato ristretto.

Allo stato delle cose ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché la onorevole Del Vecchio Guelfi Ada ha ritirato l'emendamento, e non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

« L'ammontare della pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954 n. 632 e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14 ».

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Prima di passare alla votazione dell'articolo 9, desidererei manifestare un dubbio, derivante dal riferimento che si fa all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632. Questo articolo 4 dice: « L'Opera ha il compito della erogazione di detti assegni stabiliti nella misura variabile da lire 10 mila a 14 mila mensili, secondo le norme, ecc. ». Mettendo quel riferimento, e parlando poi di aumento di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non

superiore ad un ventesimo, si potrebbe confondere ed arrivare a una misura oscillante da 12 mila a 18 mila lire.

Siamo d'accordo che non è una questione di sostanza, ma è un dubbio di forma che forse sarebbe meglio chiarire.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La onorevole Del Vecchio Guelfi Ada conosce perfettamente il motivo per cui si è dovuto congegnare l'articolo in questo modo. Desidero, comunque, chiarire formalmente che le misure dell'assegno in base a questo articolo saranno di lire 18 mila e 14 mila, vale a dire 18 mila lire per i ciechi assoluti e lire 14 mila per l'altra categoria.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento, che rimane agli atti, pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho dato lettura nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 10.

« I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino alcuna attività lavorativa, nonché i ciechi ospitati in istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.

Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale, o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all'articolo 9.

Qualora, a causa di altra infermità, il cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 11.

« L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposite commissioni interprovinciali o regionali nominate dal Ministro della sanità e composte di tre medici oculisti:

a) uno designato dal Ministero della sanità;

b) uno designato dall'Opera nazionale per ciechi civili;

c) uno designato dalla Unione italiana ciechi civili.

Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale ciechi civili a proprio carico ».

(*È approvato*).

ART. 12.

« Il parere della Commissione, di cui all'articolo 11, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro della sanità, composta di:

a) un direttore di clinica oculistica designato dal Ministero della sanità;

b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

c) un medico oculista designato dalla Unione italiana ciechi.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata in diverse Sottocommissioni, i cui componenti sono nominati con le modalità di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

ART. 13.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 14.

« L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 11, in relazione all'articolo 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni ».

(*È approvato*).

ART. 15.

«Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili».

(*È approvato*).

ART. 16.

«Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera *d*) dell'articolo 1».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

«All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa all'«Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Prima di porre in votazione questo articolo, desidero chiarire che è stato posto fra virgolette il titolo «Adeguamento dei canoni demaniali, ecc.», in quanto essendo stato, questo disegno di legge, rinviato al Senato per l'approvazione, noi disponiamo del numero con il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, per cui è necessario riferirsi al titolo.

Con questo chiarimento pongo in votazione l'articolo 17 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 18.

«È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge».

(*È approvato*).

POLANO. Prima che sia posto ai voti l'ultimo articolo, vorrei chiedere se non sia possibile, dopo l'articolo 18, introdurre un altro articolo per garantire la tredicesima mensilità ai ciechi civili!

Io non ho fatto parte del Comitato ristretto e non so se in quella sede il problema sia stato discusso, però mi sembra che, godendo la maggior parte delle diverse categorie di pensionati di questo beneficio, anche ai ciechi civili andrebbe riconosciuta la tredicesima mensilità, specie considerando la limitatezza dell'onere dato che si tratta di un numero ristretto di pensionati. Si potrebbe rapidamente fare i calcoli circa l'ammontare di questa maggiore spesa. Sicuramente si tratterà di alcune centinaia di milioni!

Vorrei sentire, comunque, dal Governo se sia possibile aggiungere un articolo in questo senso.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero risponderle subito, onorevole Polano. Ella comprende benissimo che l'introduzione di una norma di questo genere, peraltro mai discussa neanche in sede di Comitato ristretto, verrebbe ad alterare il quadro finanziario della legge in esame. Ma, non a caso – e credo che l'onere sarebbe di un miliardo di lire – non a caso, però, dicevo, sono state fatte dichiarazioni per cui si è detto che alcune grosse questioni di principio, risolte in questo nuovo testo unificato, pongono le basi per un prossimo riesame della materia allo scopo di armonizzare ulteriormente questo provvedimento con quelle che sono le strutture tradizionali di altri settori.

Mi pare di essere stato sufficientemente chiaro!

PRESIDENTE. Onorevole Polano, ella potrà, dato che questo problema rimane allo studio, presentare una apposita proposta di legge in merito.

POLANO. D'accordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, e non essendovi emendamenti, do lettura e pongo in votazione l'articolo 19:

ART. 19.

«L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato: « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili ».

(*È approvato*).

È stato presentato a firma degli onorevoli Ferri e Bigi il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni II e VI riunite, nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 711, 864, 895, 1057, 1224, 1659, 1946,

invitano il Governo

ad impartire precise disposizioni agli organi competenti perché nella valutazione del reddito ai fini del diritto alla pensione dei ciechi civili non siano computate, come normalmente avviene, le pensioni di guerra ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che posso accettare questo ordine del giorno come raccomandazione. Allo stato delle cose, ho sentito che vengono denunciate, e quindi computate, a volte, anche le pensioni di guerra. In questo momento non sono in grado di poter dire se quanto richiesto verrà fatto o meno; comunque darò le opportune disposizioni agli organi competenti !

FERRI. In quanto occorra, cioè, ella accetta l'ordine del giorno ?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo di essere stato chiaro.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Per dichiarazione di voto.

Come abbiamo detto all'inizio della discussione di questo nuovo testo unificato delle varie proposte di legge, noi del Gruppo del partito comunista ci asterremo dalla votazione. Non abbiamo voluto frapporre alcun ostacolo onde permettere che si procedesse con speditezza alla approvazione di questa proposta di legge al fine di dare un minimo alla categoria dei ciechi civili e, in primo luogo, l'inizio dell'assistenza sanitaria, anche se non è completa come si sperava. Comunque, 200 milioni di lire sono già qualcosa.

Così, l'aver adottato il principio della pensione e, quell'aumento, che peraltro tutti volevamo di misura maggiore, è pur sempre un passo avanti ! La nostra astensione è motivata, in modo particolare, da quelle che sono le promesse e gli impegni che, io ritengo, tutti noi potremo riprendere in esame entro il più breve tempo possibile al fine di dare una definitiva e completa sistemazione a tutta la materia. Avendo accettato l'equiparazione con quanto viene fatto da altre nazioni, vale a dire la soppressione della terza categoria dei ciechi civili, secondo me, nel più breve tempo possibile, al massimo entro due anni dall'emanazione di questa legge, potremmo arrivare, al pari proprio delle altre nazioni, a dare la pensione al solo titolo della cecità, cioè svincolandola dallo stato di bisogno !

GREPPI. Non ho che da richiamarmi a quanto dissi in sede di discussione generale. Noi accettiamo senz'altro, allo stato delle cose, questa proposta di legge. Formuliamo l'augurio di una non lontana ripresa dell'argomento con la risoluzione di tutte le restanti questioni che, con la promessa di un esame a sé stante fra breve tempo, ci hanno indotto, oggi, alla accettazione di questo provvedimento.

In ogni modo, allo stato delle cose, ripeto, non possiamo contrastare l'approvazione del provvedimento che abbiamo testé esaminato.

LATTANZIO, *Relatore per la II Commissione*. Siamo lieti di essere giunti alla conclusione dei nostri lavori su questo provvedimento che attua il principio della pensione per i ciechi civili in quanto questa è una vecchia richiesta che già nel lontano 1947 venne avanzata davanti l'Assemblea e oggi, ripresa in questa sede, è stata finalmente accolta. Credo che, da questo punto di vista, si possa dire che ci accingiamo a votare il nuovo testo con animo sereno, convinti come siamo anche di essere andati incontro alle necessità ed alle aspirazioni dei ciechi civili. Non possiamo non rilevare, inoltre, l'apporto dato dal Governo in questa occasione che ci ha consentito di poter disporre di uno stanziamento ragguardevole, pari alla somma di lire 1 miliardo e 900 milioni.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle varie proposte di legge con il titolo « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 di un contributo ordinario di lire 2.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 (1692); Bei Ciufoli Adele ed altri: Concessione di pensione annua ai sordomuti ed ai minorati dell'udito inabili al lavoro (1954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Bia-

sutti, Colleselli, Valiante, Sammartino, Martina Michele, Cocco Maria, Montini: « Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, di un contributo ordinario di lire 2.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 » (1692) e dei deputati Bei Ciufoli Adele, Merlin Angelina, Bigi, Polano: « Concessione di pensione annua ai sordomuti ed ai minorati dell'udito inabili al lavoro » (1954).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo approvato i primi due articoli del testo unificato, proposto dal Comitato ristretto.

Passiamo, ora, all'articolo 3. Ne do lettura:

« Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1961-62: per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della legge 17 aprile 1957, n. 247, ed al maggior onere di lire 1.000.000.000 si provvede con le nuove entrate di cui alla legge: " Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8 " ».

PATRINI, *Relatore per la VI Commissione.* Come si vede si è trovato il modo di superare ogni difficoltà ed ottenere il parere favorevole da parte della Commissione Bilancio. Ritengo, quindi, di poter proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione dell'articolo 3 nel testo di cui è stato dato testé lettura.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 del testo unificato che pongo in votazione:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato delle due proposte di legge: « Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge nn. 711, 864, 985, 1057, 1224, 1659, 1946, nel testo unificato con il titolo:

« Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »:

Presenti	55
Votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	1
Astenuti	15

(*La Commissione approva*);

e delle proposte di legge nn. 1692 e 1954 nel testo unificato con il titolo:

« Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 »:

Presenti e votanti	55
Maggioranza	28
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

(*Per la II Commissione*): Bensi, Bertinelli, Borin, Canestrari, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Lattanzio, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pavan, Pintus, Prearo, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri.

(*Per la VI Commissione*): Albertini, Anzilotti, Armaroli, Bigi, Calasso, Caponi, Curti

Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Polano, Raucci, Restivo, Scarlato, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

Si sono astenuti sulle proposte di legge nn. 711, 864, 895, 1057, 1224, 1659, 1946:

(*Per la II Commissione*): Carrassi, Guidi, Liberatore, Nanni, Sannicolò, Vestri.

(*Per la VI Commissione*): Bigi, Calasso, Caponi, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Nicoletto, Polano, Raucci, Trebbi.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI